

ANALISI

L'Iva scomoda della finanza Ue

DI RAFFAELE RIZZARDI

Assicurazioni
e banche
affidate
a un sistema
di trent'anni fa

Per l'Iva sui servizi finanziari serve un robusto adeguamento. Gli oltre 400 partecipanti alla conferenza dell'11 maggio scorso svoltasi a Bruxelles e dedicata alla modernizzazione dell'Iva nei settori finanziari (banche e assicurazioni) sono stati concordi nella conclusione operativa: non è possibile continuare con un sistema nato trent'anni fa, quando i "prodotti" dell'industria finanziaria erano molto circoscritti, e ogni operatore faceva tutto in casa, all'interno dei confini nazionali. Queste considerazioni sono state condivise dalla Commissione, che intende presentare entro l'anno una proposta di direttiva (si veda «Il Sole-24 Ore» del 12 maggio).

I punti critici sono almeno tre:

1 innanzitutto l'incertezza nella definizione delle operazioni che beneficiano dell'esenzione, a motivo della continua innovazione degli strumenti finanziari e dei problemi relativi alla qualificazione delle operazioni accessorie o dei prodotti "a pacchetto". L'argomento forma oggetto di continue controversie, con l'intervento della Corte di giustizia, che proprio alcuni giorni fa (il 4 maggio) ha pubblicato un'ulteriore sentenza su queste nozioni (caso I69/04, Abbey National Bank 2);

2 poi c'è l'inidoneità del sistema nei rapporti internazionali, culminata nel recente caso Fce Bank, nato in Italia (sentenza della Corte di giustizia europea del 23 marzo 2006 nella causa C-210/04), che ha portato alla conclusione — sicuramente perfetta sul piano giuridico, ma assolutamente illogica e inaccettabile sul piano operativo — secondo cui l'Iva

nei rapporti internazionali infragruppo si applica se l'impresa è strutturata su una pluralità di soggetti giuridicamente autonomi (società controllate) e non si applica nel caso di organizzazione come unico soggetto con filiali all'estero;

3 quindi il disincentivo alla razionalizzazione mediante *outsourcing*, in quanto il lavoro che viene fatto all'esterno subisce il carico dell'Iva, indebitabile a motivo dello svolgimento di operazioni esenti, relativamente alle quali ogni Stato membro ha poi adottato un diverso criterio di calcolo del pro-rata, essendo numerosi quelli consentiti dal paragrafo 5 dell'articolo 17 della sesta direttiva.

La conferenza è stata organizzata congiuntamente dalla Commissione europea, presente con il direttore della fiscalità, Robert Verrue, e i suoi collaboratori, e dalla Federazione bancaria europea.

La traccia per la discussione è data dal documento che la stessa Commissione europea ha pubblicato come base per una consultazione pubblica, che si chiuderà il 9 giugno (si veda l'indirizzo in fondo all'articolo). Per quella data sarà anche pronto lo studio affidato a una società di consulenza.

In sintesi, si può dire che il settore finanziario, nonostante usufruisca di un'esenzione, sostiene un costo "occulto" a titolo di imposta sul valore aggiunto, in quanto non può detrarre l'Iva pagata ai fornitori. E questo costo, oltre a non essere evidenziato (esistono naturalmente delle stime, che lo valorizzano su una media del 3-4% sui proventi del settore), colpisce in modo diverso chi fa tutto in proprio rispetto a chi usufruisce di servizi esterni, e per i gruppi internazionali, a seconda delle modalità organizzative (per esempio filiali o controllate, centri servizi nell'Unione europea o fuori).

A quest'ultimo proposito è

emerso il discorso sull'opportunità di prevedere un "gruppo Iva" internazionale, discorso non facile in quanto molti Paesi, tra cui l'Italia, non hanno l'Iva di gruppo, come definita dall'articolo 4 della direttiva, cioè la considerazione di tutto il gruppo come unico soggetto, al cui interno non esistono cessioni o prestazioni rilevanti ai fini di questo tributo.

Il direttore della fiscalità europea si è impegnato ad articolare entro l'anno una proposta normativa, che potrebbe spaziare dall'imponibilità a bassa aliquota — che consente di detrarre tutta l'Iva nei costi, relativamente alla quale è stato auspicato il meccanismo di *reverse charge* anche all'interno del Paese — alla detrazione forfetizzata oppure calcolata in base al rapporto tra servizi resi a privati e servizi resi a imprese.

Aleggia comunque su qualsiasi proposta la verifica dell'impatto sui conti pubblici: se anche tutti sono concordi sulle anomalie del sistema, non di meno il gettito deve essere sempre assicurato.

Entro il 2006
la Commissione
 presenterà
una proposta
di direttiva